

## CONSIGLIO DI STATO

I Sezione, 23 febbraio 1994, n. 223/94.

*In ordine alla legittimità delle disposizioni statutarie comunali che prevedano elezioni per il rinnovo del Consiglio circoscrizionale cessato anticipatamente.*

DIRITTO – L'art. 13 della L. 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dalla L. 25 marzo 1993, n. 81, contiene disposizioni in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

In particolare, è previsto che tutti i Comuni con più di centomila abitanti siano divisi in circoscrizioni, definite "organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune". Nei Comuni con meno di centomila abitanti, ma più di trentamila, l'istituzione delle circoscrizioni è facoltativa ed è rimessa all'autonomia statutaria del Comune.

Lo stesso articolo dispone che "il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto" e che "lo statuto sceglie il sistema di elezione, che è disciplinato con regolamento".

Vi è poi la L. 7 giugno 1991, n. 182, il cui art. 4 dispone: "La elezione dei Consigli circoscrizionali deve aver luogo contemporaneamente all'elezione per il rinnovo del Consiglio comunale".

Il Ministero dell'interno pone ora un quesito riguardo all'interpretazione di quest'ultima norma.

Il suo dettato è chiaro, nel senso che i Consigli circoscrizionali debbono essere rinnovati ogni volta che viene rinnovato il Consiglio comunale, sia che ciò avvenga per scadenza del mandato ovvero per scioglimento anticipato. In altre parole, il sistema non ammette l'eventualità che un Consiglio circoscrizionale sopravviva allo scioglimento e al rinnovo del Consiglio comunale, anche se, in ipotesi, il suo mandato non sia giunto alla scadenza naturale.

La legge appare invece, meno esplicita riguardo all'ipotesi inversa: e cioè quella – rara ma non impossibile – di un Consiglio circoscrizionale che decade o viene sciolto o comunque cessa dalle sue funzioni prima che sia cessato il mandato del Consiglio comunale. Ed è appunto con riferimento a questa ipotesi che il Ministero pone il suo quesito: se siano legittime le norme di statuto comunale, che eventualmente prevedano elezioni "di medio termine" per il rinnovo di un Consiglio circoscrizionale – sciolto o decaduto anticipatamente – fermo restando che anche il Consiglio così eletto dovrà essere rinnovato contemporaneamente al prossimo rinnovo del Consiglio comunale.

La Sezione ritiene che il problema evidenziato dal Ministero sia di una certa importanza, tanto che potrebbe rendersi opportuna anche una iniziativa legislativa per una più compiuta e razionale disciplina della materia.

Allo stato della legislazione, comunque, non ci si può nascondere che gli organi circoscrizionali, una volta che lo statuto comunale ne abbia prevista l'istituzione (e ciò nei comuni con più di centomila abitanti è addirittura obbligatorio), assumono la qualità di organi "necessari", sia per le loro funzioni consultive in rappresentanza degli interessi della relativa popolazione, sia, soprattutto, per le funzioni di amministrazione attiva e di gestione di servizi di base, che siano state loro attribuite o delegate.

Ciò potrebbe indurre persino alla conclusione (che qui si prospetta solo dubitativamente, non avendo il Ministero fatto un espresso quesito in questo senso) che il rinnovo del Consiglio circoscrizionale sciolto anticipatamente sia necessitato dal sistema, piuttosto che rimesso all'autonomia statutaria del Comune.

A maggior ragione, dunque – limitando la pronuncia di questo Collegio al quesito così come formulato dal Ministero – si dovranno ritenere legittime le disposizioni statutarie che eventualmente prevedano la ricostruzione dei Consigli circoscrizionali cessati anticipatamente.

Si può aggiungere che l'art. 4 della legge n. 182 del 1991 non può comunque essere interpretato nel senso che vieti, in assoluto e per qualsivoglia ragione, di tenere le elezioni di questo o quel Consiglio circoscrizionale separatamente da quelle del corrispondente Consiglio comunale. Sembra infatti intuitivo che lo svolgimento separato delle elezioni sia consentito (e dovuto) quantomeno nel caso in cui l'elezione di un Consiglio circoscrizionale venga annullata per irregolarità procedurali; così come, del resto, si rinnovano separatamente le operazioni di voto in una singola sezione elettorale, quando vi sia stato un annullamento.

Se è vero questo, ne consegue che non si può ritenere precluso neppure lo svolgimento separato delle elezioni per il rinnovo di un Consiglio circoscrizionale sciolto o decaduto anticipatamente, e che rientri, quantomeno, nella potestà statutaria disporre affinché ciò avvenga.

